



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78 RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI".

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N.78 RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI".

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 50 DEL 28/11/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 21 della Legge 17 marzo 1997, n.59;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107" (di seguito, "Regolamento di contabilità");
- VISTO l'art. 45 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, attribuisce al C. di I. la competenza a determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del DS per importi superiori a 10.000,00 euro;
- VISTO l'ex D.Lgs. 50/2016;
- VISTO l'art 1 c. 1 d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 che disciplina le **modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia**;
- VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis, che prescrive ulteriori modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia e interviene in deroga di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l'applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (data oltre la quale si dovrà tornare al disposto degli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016);
- VISTO in particolare l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. del medesimo Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;
- VISTO il Decreto Legge 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, ed in particolare e in particolare l'art 4 "...limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31/12/2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui all'art 1 e 2, ad esclusione dei commi 4 5 6 e 8, del decreto Legge 16/07/2020 n. 76...";
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito, "Codice");
- VISTO il Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, prot. 2392/U del 17/04/2019 attualmente in vigore presso l'IC "Boscarino-Castiglione" che il presente regolamento annulla e sostituisce

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità e i criteri con i quali

l'Istituto Comprensivo "Boscarino-Castiglione" (nel seguito "Istituto" o "stazione appaltante") procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle disposizioni del Codice e degli Allegati, in particolare degli Allegati I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti), I.2 (Attività del RUP), I.3 (Termini delle procedure di appalto), I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi), II.1 (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea).

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

- (i) nel rispetto del diritto europeo e nazionale;
- (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- (iii) nel rispetto del principio del risultato, al fine di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- (iv) attuando il principio del risultato quale applicazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio di buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
- (v) favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento

1. L'Istituto procede ad autorizzare l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come di seguito indicato:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
 - c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
 - b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui all'art. 14 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si intendono corrispondentemente modificati a seguito della rideterminazione con provvedimento della Commissione europea delle soglie di cui all'art. 14 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 50 c.1 del Codice, **il Consiglio d'Istituto autorizza il Dirigente Scolastico a procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture** di cui al comma 1 del presente articolo con le seguenti modalità:
 - a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenco albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) **affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchio albi istituiti dalla stazione appaltante;

- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
- e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.**

6. Sino a che le disposizioni del Codice non acquisteranno efficacia, l'attività negoziale ordinaria dell'Istituto si svolge:

- a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Le indagini di mercato esplorative avvengono preferibilmente attraverso consultazione del catalogo elettronico MePA o in alternativa con pubblicazione di avviso sul sito della stazione appaltante. Resta comunque fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 3 Frazionamento in lotti

- 1. E' vietato l'artificioso frazionamento di un appalto in lotti. Tuttavia il frazionamento è consentito quando ragioni oggettive lo giustificano, in conformità al disposto dell'art. 14 c.6 del Codice.
- 2. Sono considerate ragioni oggettive quelle risultanti da evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione,

Art. 4 Responsabile unico del progetto

- 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto l'Istituto nomina nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (di seguito, RUP) per le fasi di

programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

2. Il RUP è di regola individuato nel Dirigente Scolastico. Può essere nominato RUP anche un diverso funzionario (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o personale del ruolo amministrativo, anche a tempo determinato), in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fissati dall'Allegato I.2 del Codice. In particolare:
 - i) deve trattarsi di soggetto che non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art.35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - ii) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Dirigente Scolastico.
 - iii) deve essere rispettato ogni altro requisito previsto per il RUP all'Allegato I.2 del Codice, fra cui i requisiti di professionalità di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.
3. Non si fa luogo a nomina di un RUP diverso dal Dirigente Scolastico se non a seguito di individuazione mediante procedura selettiva interna.
4. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
5. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'Allegato I.2 del Codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 34, del Codice e dell'art. 5 del presente Regolamento, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e in particolare dall'Allegato I.2 del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
8. Per le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e per gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi innovativi, il direttore dell'esecuzione può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
9. In assenza di nomina di diverso soggetto, il RUP esercita anche le funzioni del Direttore dell'esecuzione.
10. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
11. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
12. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile unico del progetto.

Art. 5 Responsabili di fase

1. Ferma restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante individua di regola un modello organizzativo, che prevede la possibilità di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme

restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere individuato nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, se in possesso di adeguata qualificazione.
3. Il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione può essere individuato, previo avviso di selezione interno, in un docente o in altro dipendente, in possesso di adeguata qualificazione.
4. Il responsabile di procedimento esercita le funzioni e risponde del proprio operato come previsto dal Codice e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I soggetti che assumono le funzioni di responsabile di fase sono tenuti a partecipare alle attività di formazione organizzate dall'Istituto ai sensi dell'art. 15 c.7 del Codice. Il personale docente non può presentare domanda di partecipazione agli avvisi di selezione interni per il conferimento dell'incarico di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione se non ha preventivamente partecipato alle attività dello specifico piano di formazione organizzato dall'Istituto ovvero se non è in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalla natura dell'incarico.

Art. 6 Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con procedura aperta o negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.
4. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e nel rispetto del Regolamento per il conferimento degli incarichi,
5. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
6. Non possono essere nominati commissari:
7. coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti del Consiglio d'Istituto;
8. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo del Titolo II del Libro II del codice penale;
9. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
10. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
11. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 6.

TITOLO II PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 7 Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

1. Le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri e limiti.
2. Le procedure di affidamento diretto dei lavori sono ispirate ai criteri del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei principi del risultato, di legalità, di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse della comunità e dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea, favorendo il principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
3. **Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, la stazione appaltante acquisisce di regola tre preventivi.** Il numero di preventivi può essere ridotto qualora ricorrano ragioni di urgenza, previa motivazione da indicare nella decisione di contrarre.
4. **Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice, in assenza di elenchi di operatori economici e al fine di garantire il rispetto del principio di concorrenza, la decisione di contrarre è preceduta, di regola, dall'esperienza di un'indagine di mercato non vincolante, condotta secondo le modalità di cui all'art. 9.**
5. In deroga alla previsione del comma 5, non si fa luogo ad indagine di mercato per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 c.1 del Codice, inseriti nei progetti o negli accordi di finanziamento a valere su strumenti e programmi dell'Unione Europea o nazionali, qualora lo esigano esigenze di rispetto dei termini e delle scadenze dei medesimi programmi e accordi, a condizione che procedure di indagine di mercato o procedure equivalenti di conoscenza del mercato non siano previsti dalle regole di gestione amministrativo-contabile proprie dei predetti programmi e accordi.
6. **Per gli importi superiori a 40.000 euro e sino alle soglie di cui all'art. 50 c.1 del Codice la stazione appaltante motiva l'affidamento con riferimento ad un'indagine preliminare della situazione di mercato attraverso le informazioni desumibili dal portale di e-procurement MePA, se disponibili per il particolare settore merceologico oggetto dell'affidamento.**
7. La stazione appaltante effettua ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali.
8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Art. 8 Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e, per i soli casi di procedure negoziate, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. La stazione appaltante conclude le procedure di selezione nei termini indicati dal Codice. Nel caso di procedura negoziata, ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

3. Nel caso di procedura negoziata, la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il Dirigente Scolastico preposto a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, salvo per i contratti di durata pluriennale, che sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45 c.1 lett d) del Regolamento di contabilità.
4. **Il Consiglio d'Istituto può sempre deliberare in ordine alla stipulazione di contratti pluriennali** specificandone l'oggetto e la durata prima dell'avvio della procedura di affidamento, autorizzando il Dirigente Scolastico a individuare, con le procedure previste dal presente Regolamento e dal Codice, l'operatore economico affidatario. In tal caso della delibera del Consiglio d'Istituto è fatta menzione nella decisione di contrarre di cui al comma 1 del presente articolo e il contratto stipulato è immediatamente efficace.
5. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
6. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

Art. 9 Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 6 avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. I settori merceologici all'interno dei quali opera distintamente il principio di rotazione sono indicati nell'allegato I al presente Regolamento.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati mediante procedura negoziata la stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. **È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**

Titolo III Indagini di mercato e selezione degli operatori

Art. 10 Indagini di mercato

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.
2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità:
 - i) ordinariamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del

mercato elettronico MePA;

ii) in difetto, attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La pubblicazione per indagini di mercato eventualmente esperite per procedure di affidamento di contratti di lavori di importo inferiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro sono pubblicati solo sul sito web istituzionale dell'Istituto. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza non meno di cinque giorni.

5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. La loro determinazione è demandata al Dirigente Scolastico.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 11 Elenchi di operatori economici

1. In ragione degli importi dei contratti ordinariamente sottoscritti dalla stazione appaltante, di regola inferiori alle soglie individuate dall'art.9, non si fa luogo alla costituzione di elenchi di operatori economici di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

Art. 12 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

2. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità:

i) è effettuato un controllo per semestre sui contratti di importo più elevato nella fascia sino a 5.000 euro;

ii) sono effettuati due controlli per semestre sui contratti di importo più elevato estratti a sorte nella fascia compresa fra 5.000 e 40.000 euro.

3. Per contratti di importo superiore a 40.000 euro, nel caso di affidamento di cui all'art. 50 c.1 lettere a) e b) la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Libro II del Codice e dei requisiti di ordine speciale, se previsti, di cui all'art. 100 del Codice.

4. La verifica del possesso dei requisiti generali avviene con le modalità previste dall'art. 99 del Codice

attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5. La verifica dell'assenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali se previsti, avviene con le medesime modalità di cui al comma 4.
6. Il Dirigente scolastico individua annualmente il responsabile del procedimento delle verifiche a sorteggio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il responsabile del procedimento delle verifiche presenta annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno al Dirigente Scolastico analitica relazione sull'andamento dei controlli effettuati sui contratti stipulati nel precedente esercizio finanziario.

TITOLO IV Donazioni, eredità e altri atti di liberalità

Art. 13 Accettazione

1. Ai sensi dell'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità, l'Istituto, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal *cuius* non siano in contrasto con le finalità istituzionali.
2. Qualora i predetti atti di liberalità implicino la partecipazione a società di persone e società di capitali non costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata o accordi di rete, l'Istituto provvede a dismettere le partecipazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Ai sensi dell'art. 8 c.3 del Codice, l'Istituto può ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.
4. In ogni caso l'accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni deve essere deliberata dal Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 45 c.1 lett. a) del Regolamento di contabilità.

TITOLO V Disposizioni transitorie, di coordinamento abrogazioni

Art. 14 – Abrogazioni

1. Il Regolamento del Consiglio d'Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, prot. 2392/U del 17/04/2019 è abrogato dal 4 settembre 2023.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Istituto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia il 4 settembre 2023, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 c.5, e degli artt. 4, 5 e 6, che acquistano immediatamente efficacia successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.

Allegato I – Settori merceologici ai fini dell'applicazione del principio di rotazione

- a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d'ufficio
- b) Acquisti di generi di cancelleria
- c) Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati
- d) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario
- e) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico
- f) Sistemi di realtà aumentata, virtuale e immersivi
- g) Libri, periodici e pubblicazioni
- h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio ingegnere, ecc.

- i) Servizi di tipografia e stampa
- j) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze
- k) Servizi di assicurazione
- l) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
- m) Servizi di autotrasporto per visite guidate
- n) Servizi per i corsi di formazione del personale
- o) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari
- p) Servizi di telefonia fissa e mobile
- q) Servizi postali e telegrafici
- r) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
- s) Servizi di progettazione, anche formativa Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web)
- t) Servizi di consulenza (anche in materia di sicurezza e privacy) e incarichi di collaudo.

TITOLO VI

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16 - Contenuti del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e/o bando di gara e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art. 25 del presente regolamento ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.

Art. 17 - Stipulazione dei contratti

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.

2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.

3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. I contratti possono essere stipulati, a pena di nullità, mediante una delle seguenti forme:

- a)atto pubblico notarile informatico;
- b)forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c)in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
- d)scrittura privata in caso di procedura negoziata;
- e)corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.

5. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della

natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

6. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Art. 18 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:

a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 giorni.

b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;

c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dalla legge sull'imposta di registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

Art. 19 - Attività di gestione dei contratti

1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento.

2. Per il Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.

4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verificino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.

Art. 20 - Inadempienze contrattuali

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al

Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.

TITOLO VII

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) DEL D.I. N. 129 DEL 28/8/2018

Art. 21 - Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) del D.I. n. 129 del 28/8/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

1) Beni voluttuari in genere;

2) Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;

3) Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;

d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:

2. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

3. La stipula del contratto di sponsorizzazione non deve comportare la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'istituzione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

4. Ogni contratto di sponsorizzazione avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile.

5. I soggetti interessati a stipulare contratti di sponsorizzazione con l'istituzione scolastica devono:

a) esplicitare le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;

c) esplicitare la non sussistenza di scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Art.22 - Contratto di locazione di immobili

1. I beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile.

2. Il Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte.

Art. 23 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
- c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
- d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
- e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
- f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
- g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.

Art.24 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
 - a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
 - b) La specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

Art. 25 - Contratti di prestazione d'opera

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

ovvero

Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti:

-discipline della didattica Euro 46,45 omnicomprensivi ad ora.

-esperto per la formazione Euro da 70,00 a 120,00 (in caso di docente universitario) omnicomprensivi ad ora.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

7. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

a) curriculum complessivo del candidato;

b) contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;

c) pubblicazioni e altri titoli.

9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

b) congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

c) eventuali precedenti esperienze didattiche.

10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del dlgs 219/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

a. Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici programmi di ricerca e sperimentazione.

b. Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

c. Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 33 e 57 del CCNL del personale del comparto "Scuola", ess.mm.ii..

d. Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;

Quando un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista. In particolare il dirigente non procede all'espletamento della gara qualora trattasi di:

- collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "*intuitu personae*", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità così come previsto dalla circolare n. 2/2008;
- lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- L'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a quelli adottati dalle vigenti Disposizioni del MIUR in merito all'assunzione del Personal e Docente nelle Scuole Pubbliche. Mentre requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi saranno oggetto di valutazione.

e. Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle allegate.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, non si procede alla nomina della commissione di valutazione; il dirigente scolastico valuta l'idoneità dell'aspirante redigendo apposito decreto.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

- La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
- E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003 del reg. UE 679/2016 e successive integrazioni normative anche di recepimento.

f. Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

g. Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle norme di trasparenza definite dal d.lgs 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto sulla base delle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso e alla normativa pertinente alla prestazione;
- al compenso di € 35,00, riconducibile ad unità oraria, per gli Esperti interni che svolgono attività professionale destinata agli alunni;
- ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE.

h. Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati:

- solo in base ai requisiti previsti dal Dlgs 36/223 e dalla D.G.U.E;
- Previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.von.165/2001.

Art. 26 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall'istituzione scolastica per conto terzi

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'esecuzione di attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art 26 del D.L. n.129/2018 sono stipulati dal Dirigente scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.

2. Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.

3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della prestazione:

- a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
- b) non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica.
- c) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc;
- d) nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali;
- e) nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica si dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio;

4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio d'istituto, su proposta del Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:

- a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;
- b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione della prestazione;
- d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;
- e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite forfettariamente nella misura almeno dell'1% della singola prestazione;
- f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.

5. Su proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti:

- a) una quota pari al **60%** di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola a fronte delle spese generali di produzione;
- b) una quota pari a **10%** viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell'istituzione scolastica;
- c) un'ulteriore quota del **30%** del corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola da destinata al personale che cura gli aspetti amministrativi dell'attività.
- d) all'atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi da destinare al personale docente e ATA che collabora all'attività. Tale quota non potrà superare l'85% di quanto resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della prestazione.
- e) le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere utilizzate, su proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.

Art. 27 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di stato e/o pubblici

1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del regolamento di contabilità scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo.

2. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse derivanti da entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso l'attività contrattuale dell'istituzione scolastica) e quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 del regolamento di contabilità scolastica.

3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.

5. È esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie speculative, quali:

- a) l'acquisto di azioni;
- b) l'acquisto di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali;
- c) l'acquisto di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in quanto non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei titoli di stato semestrali, in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.

6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.

7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

Art. 28 Fondo economale per le minute spese

Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

È sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) . Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto dipartite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.

A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'importo di anticipo del fondo è stabilito in €. 900,00 reintegrabili altre due volte durante l'anno solare. Il tetto massimo per la singola spesa è fissato ad € 150,00

Art. 29 - Disposizioni finali

1. L'Istituzione scolastica si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. L'Istituzione scolastica per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l'accordo bonario secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
3. Il presente Regolamento dovrà essere immediatamente pubblicato sul sito una volta approvato dal Consiglio d'Istituto ed entra immediatamente in vigore.
4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i precedenti Regolamenti afferenti i contratti.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* di cui al *D.Lgs31 marzo 2023, n. 36*.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 50 DEL 28/11/2023